

## LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001, recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;

richiamata la deliberazione n. 2377 in data 12 luglio 2004 recante “Approvazione dei procedimenti amministrativi per la predisposizione delle istruttorie delle richieste di contributo per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi di cui alla L.R. 5/01. Revoca della deliberazione Giunta regionale n. 570 del 5/3/2001”;

richiamata la deliberazione n. 2378 in data 12 luglio 2004 recante “Approvazione di criteri e modalità per la determinazione della tipologia dei beni mobili e dei beni mobili registrati, per la valutazione del danno nonché per la determinazione della misura del contributo erogabile, per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui all’art. 22, commi 2 e 5 della L.R. 5/2001 (beni mobili). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 5 marzo 2001”;

richiamata la deliberazione n. 3509 in data 11 ottobre 2004 recante “Approvazione di criteri e modalità per la valutazione dei danni, delle tipologie e delle misure del contributo erogabile, per danni subiti a seguito di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, di cui agli articoli 20,21 e 22 della L.R. 5/01 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile). Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571/2001, 573/2001, 2185/2001”;

considerato che la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 è stata notificata, con nota del Dipartimento pianificazione, investimenti e politiche strutturali prot. n. 1550/5 in data 7 giugno 2000, alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;

vista la nota della Commissione Europea, prot. n. SG(2000)D/109293 in data 14 dicembre 2000, con la quale si comunicava la compatibilità degli aiuti e dei contributi disciplinati dalla legge regionale n. 5 del 18 gennaio 2001 con l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE;

considerato che la nota sopra citata autorizza l’erogazione di contributi limitatamente alle calamità naturali occorse in occasione di terremoti, inondazioni, frane e valanghe, rinviando a notifiche individuali gli aiuti concessi in caso di tipologie di calamità naturali differenti da quelle espressamente autorizzate, al fine di permettere alla Commissione europea la valutazione della natura eccezionale del singolo evento;

rilevata la necessità di applicare la vigente disciplina comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”), recata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, alle tipologie di contributi erogabili ai sensi dell’articolo 20, Capo V della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, relativamente alle tipologie calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi non notificate alla Comunità Europea;

considerato che per aiuto in regime “*de minimis*” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al punto precedente, subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola “*de minimis*” per un importo globale superiore a 200.000,00 euro, fermo restando che l’esercizio finanziario è determinato con

riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima e che, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve essere superiore ai 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

accertato da parte dei competenti uffici che i contributi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 sono compatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") e che tale regime verrà applicato agli aiuti rivolti alle attività produttive di qualsiasi settore cui è applicabile il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del medesimo regolamento, nei limiti ed alle condizioni poste dal medesimo;

rilevato che, nell'erogazione e nel calcolo dei contributi spettanti, si applicheranno le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 2377/2004, 2378/2004 e n. 3509/2004 e che le relative richieste di contributo dovranno essere presentate alla competente struttura della Direzione protezione civile secondo la bozza di richiesta predisposta dal competente Dirigente ed approvata con successivo provvedimento dirigenziale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30/12/2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione protezione civile, ai sensi del combinato disposto degli artt.13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 03 20 02 "Realizzazione dei lavori da eseguirsi con il carattere del pronto intervento al verificarsi di eventi calamitosi e concessione di contributi e rimborsi spesa ai sensi della l.r. 5/2001";

su proposta del Presidente della Regione Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1. di stabilire che i contributi previsti dall'articolo 20, Capo V della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 ("*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*"), relativamente alle tipologie calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi non ricompresi nella nota della Commissione Europea, prot. n. SG(2000)D/109293 in data 14 dicembre 2000, siano concessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");
2. di stabilire che il regime "*de minimis*" verrà applicato agli aiuti rivolti alle attività produttive di qualsiasi settore cui è applicabile il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del medesimo regolamento, e che essi saranno concessi nei limiti ed alle condizioni poste dal medesimo Regolamento;

3. di stabilire che, nell'erogazione e nel calcolo dei contributi spettanti, si applicheranno le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 2377/2004, 2378/2004 e n. 3509/2004 e che le relative richieste di contributo dovranno essere presentate alla competente struttura della Direzione protezione civile dando atto che la relativa bozza di richiesta verrà predisposta dal Dirigente competente ed approvata con apposito provvedimento dirigenziale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.